



Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio  
IL DIRETTORE GENERALE

## **CIRCOLARE N. 11**

**del 21 Marzo 2020**

A  
TUTTO IL PERSONALE ARSIAL  
LORO SEDI

E,p.c.: AI  
PRESIDENTE ARSIAL  
SEDE

Alle  
ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
AZIENDALI

Alla  
RSU

AI  
COMITATO UNICO DI GARANZIA  
LORO SEDI

**OGGETTO: Misure di sostegno per i lavoratori connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in attuazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020)**

Il Decreto Legge in oggetto ha introdotto misure straordinarie di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito, pertanto, si forniscono a tutti i dipendenti dell'Agenzia le seguenti modalità e criteri per l'applicazione di alcune delle misure introdotte

### **1) Incremento dei giorni di permesso retribuito ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

L'art. 24 del decreto ha incrementato il numero di giorni di permesso mensile retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, i dipendenti già autorizzati al beneficio potranno richiedere tali giornate alle medesime condizioni già in uso con esclusione, tuttavia, della fruizione ad ore.

Si evidenzia che per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time, in modalità verticale o mista, il riproporzionamento viene effettuato secondo la seguente formula:

- orario medio settimanale del lavoratore part-time: orario medio settimanale eseguibile a tempo pieno x 12.

Si precisa, inoltre, che le ulteriori dodici giornate, che si aggiungono alle tre mensili potranno essere fruite in base alle necessità di assistenza e complessivamente distribuite nelle mensilità indicate.

Si precisa, quindi, che il totale dei permessi sarà così strutturato:

3 giorni (ordinariamente previsti per il mese di marzo) + 3 giorni (ordinariamente previsti per il mese di aprile) + 12 giorni (da utilizzare nel periodo marzo-aprile) per un totale complessivo di 18 giorni di permesso nel periodo considerato.

## **2) Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 25 del decreto (in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020) per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo in parola con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In proposito, si chiarisce che la conversione non determina l'incremento del limite complessivo dei 15 giorni di congedo.

La fruizione del congedo è riconosciuta, alternativamente, ad entrambi i genitori, fermo restando il totale complessivo di quindici giorni, indipendentemente dal numero dei figli ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a

carattere assistenziale.

Alle stesse condizioni possono chiedere il congedo i genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza corresponsione però dell'indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Le richieste di congedo dovranno pervenire all'Ufficio Risorse Umane e al proprio Dirigente anche via e-mail specificando in modo chiaro i riferimenti al periodo richiesto ed le condizioni che consentono di essere ammessi al beneficio.

### **3) Misure urgenti per la tutela dei dipendenti in particolari condizioni di salute**

L'art. 26 prevede che fino al 30 aprile 2020 ai dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

### **4) Disposizioni in materia di lavoro agile**

L'art. 87, comma 1, del decreto prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **5) Disposizioni in materia di procedure concorsuali e conferimento di incarichi**

L'art. 87, comma 5, del decreto legge in parola dispone che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto ovvero il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 17 marzo 2020 – come previsto dall'art. 127 dello stesso decreto. Lo stesso comma 5 dispone che resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti



per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative previste nei primi commi dello stesso art. 87 (lavoro agile).

Si fa riserva di integrare la presente circolare alla luce di eventuali ulteriori indicazioni e orientamenti comunicati dalle autorità competenti.